

ALLEGATO TECNICO

IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

GESTORE: SIECO S.r.L. – P.IVA 01496960566

SEDE LEGALE: Strada Poggino 5, 01100 Viterbo

STABILIMENTO: Strada Poggino 5, 01100 Viterbo / Strada Rinaldone snc, 01100 Viterbo

REFERENTE IPPC: Massimo Jandolo

RAPPRESENTANTE LEGALE: Fausto Mezzetti

DATI SULL'IMPIANTO

Il presente Allegato Tecnico sostituisce l'Allegato Tecnico alla Determinazione n.B0199 del 30/01/2009 ed è applicabile ai siti ed alle attività di Strada Poggino 5 Viterbo e Strada Rinaldone snc Viterbo, per le categorie di attività di seguito elencate:

ATTIVITÀ IPPC n. 1	Categoria 5.1	Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività b) trattamento fisico-chimico; c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2
ATTIVITÀ IPPC n. 2	Categoria 5.3	Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza trattamento fisico-chimico
ATTIVITÀ IPPC n. 3	Categoria 5.5	Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1,5.2,5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta nel luogo in cui sono generati i rifiuti

CONDIZIONI GENERALI

La Società:

1. Prima di dare attuazione a quanto richiamato nel presente atto la Società dovrà darne comunicazione alla Regione Lazio e all'ARPA Lazio.
2. Da tale data, con cadenza annuale, ed in ogni caso entro il 31 gennaio di ciascun anno, dovrà trasmettere i dati relativi ai controlli di cui all'art. 29-decies, comma 2, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., alla Regione Lazio, alla Provincia di Viterbo, all'ARPA Lazio e al Comune di Viterbo secondo le indicazioni riportate nel Piano di monitoraggio e controllo approvato da ARPA Lazio che costituisce appendice I al presente allegato tecnico.
3. Rispettare quanto riportato nel suddetto Piano di monitoraggio e controllo, in particolare con riferimento alla frequenza di monitoraggio, gli analiti, i metodi di rilevazione nonché le modalità di trasmissione dei dati all'Autorità competente, alle Amministrazioni provinciale e comunale e alla stessa ARPA Lazio.
4. Entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto, e successivamente, con cadenza annuale ed in ogni caso entro il 31 agosto di ciascun anno, presentare, in originale, la documentazione attestante il permanere dei requisiti soggettivi necessari per la gestione dell'impianto.
5. Comunicare, nei successivi 30 giorni dall'evento, alla Regione Lazio ogni mutamento del gestore dell'impianto, del rappresentante legale e del referente IPPC.
6. Comunicare, preventivamente, alla Regione Lazio, per le necessarie valutazioni sugli effetti che la stessa potrebbe avere per gli esseri umani e per l'ambiente, ogni modifica all'impianto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l e m, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

7. Sottoporre tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali, a periodici interventi di manutenzione secondo le istruzioni delle imprese costruttrici.
8. Riportare le attività previste dal Piano di monitoraggio e controllo, comprese le operazioni di manutenzione prescritte, su un apposito registro, da sottoporre, a semplice richiesta, all'esame degli enti preposti al controllo.
9. Garantire la custodia continuativa dell'impianto.
10. Assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi ed essere abilitato a firmare i relativi verbali.
11. Con frequenza almeno annuale, effettuare la taratura dell'unità di pesatura degli automezzi.
12. Mantenere in piena efficienza la segnaletica interna all'area dedicata alla movimentazione dei veicoli, sia verticale che orizzontale, al fine di consentire il corretto transito e scarico agli autoveicoli.
13. Individuare ogni zona dell'impianto con apposita segnaletica riportante la codifica richiamata nelle planimetrie, nonché, relativamente alle zone di stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti, dovrà apporre specifica cartellonistica indicanti i CER/EER dei rifiuti, le caratteristiche di pericolo e le azioni di primo soccorso in caso di contatto accidentale con i rifiuti medesimi; le aree di cui sopra dovranno essere delimitate attraverso cordoli o recinzioni.
14. Comunicare tempestivamente alla Provincia, all'ARPA Lazio Sezione Provinciale di Viterbo ed al Comune di Viterbo eventuali incidenti ambientali occorsi, le cause individuate e gli eventuali interventi effettuati e/o eventuali misure adottate per la mitigazione degli impatti. Eventuali blocchi parziali o totali dell'impianto per cause di emergenza dovranno invece essere registrati, riportando ora di fermata e di riavvio, motivazioni della stessa ed eventuali interventi effettuati, e resi disponibili ai suddetti Enti.
15. Preventivamente comunicare la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento alla Regione Lazio ed agli altri Enti competenti. Dovrà, inoltre, provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo.
16. I lavoratori operanti nell'impianto devono essere dotati dei Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.); gli stessi dovranno essere idoneamente formati per le azioni di competenza.
17. Evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
18. Svolgere tutte le attività di gestione e controllo dell'impianto nel rispetto del sistema di gestione ambientale ISO 14001, laddove non contrastanti con le prescrizioni del presente provvedimento; il gestore tuttavia dovrà comunicare all'autorità competente e alla Sezione Provinciale di Viterbo di ARPALAZIO eventuali cambiamenti riguardanti:
 - a. ruoli e responsabilità nella gestione degli impianti e dei processi;
 - b. procedure per la gestione delle emergenze ambientali (Piano di Emergenza Interno).
19. A far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

SEZIONE A – CONDIZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

La SIECO, per essa, il proprio rappresentante legale *pro tempore*, è autorizzata ad accettare presso il sito in questione i rifiuti richiamati nell'appendice II al presente allegato nel rispetto delle condizioni e prescrizioni, tutte, di seguito riportate.

La SIECO è stata, altresì autorizzata, alla miscelazione in deroga a quanto disposto dall'art. 187 del DLgs 152/06 e smi: la società, già autorizzata con Determinazione n. B3961 del 16/09/2009, ha presentato un adeguamento al protocollo gestionale, al quale la Regione Lazio ha dato il nulla osta con nota GR/02/16/391146 del 11/09/2015 in accordo al Regolamento UE 1357/2014 ed alla Decisione Commissione UE 955/2014.

La SIECO S.r.l., contestualmente ai due siti, potrà ricevere un quantitativo massimo di rifiuti pari a:

- giornaliero di: tonnellate 800 [ottocento] – di cui massimo tonnellate 400 [quattrocento] di rifiuti pericolosi;
- annuale di: tonnellate 210.000 [duecentodiecimila] – di cui massimo tonnellate 105.000 di rifiuti pericolosi.

La stessa è autorizzata a svolgere le operazioni di gestione riportate, per singolo codice CER, nella suddetta appendice II al presente allegato.

Le operazioni di trattamento dovranno essere effettuate presso le linee tecnologiche di seguito richiamate e nel rispetto dei limiti riportati nella seguente tabella;

E' aggiornata la tabella riepilogativa delle Linee Autorizzate; i rifiuti pericolosi trattabili non possono in ogni caso superare le 173 [centosettantatre] tonnellate/giorno.

Linea	Operazioni autorizzate (*)	Quantità massima giornaliera trattabile (tonnellate/giorno)	Deroga alla miscelazione (**)
Trattamento liquidi	D9	77 t/g	SI
Inertizzazione/Trattamento in vasca che dia luogo a miscugli solidi, solidi polverulenti e fangosi	D13 – D9	90 t/g	SI
Bonifica imballaggi	R3	10 t/g	NO
Pressatura ed imballaggio	R12 – D13	80 t/g	NO
Tritatura e pressatura	R12 – D13	90 t/g	SI
TOTALE		347 t/g	

(**) L'attività di miscelazione, sarà individuata con il codice **D13**, qualora la miscela ottenuta permetta ancora di individuare i rifiuti costituenti; sarà invece codificata come **D9**, qualora la miscela finale faccia perdere l'identità originaria dei singoli rifiuti che non potranno in alcun modo essere separati.

PRESCRIZIONI

20. Ogni linea di trattamento, così come lo stoccaggio, dovrà essere dotata di apposito registro interno, numerato e datato, su cui riportare le tipologie di rifiuto trattate/stoccate e le relative quantità. Lo stesso, per i rifiuti che subiscono più trattamenti, dovrà riportare la linea di provenienza e l'eventuale linea di successivo avvio. Tali indicazioni dovranno trovare riscontro nel registro di carico/scarico della società.
21. Le operazioni in deroga alla miscelazione dovranno avvenire nel rispetto di quanto disposto nel protocollo di Miscelazione adottato con nulla osta con nota GR/02/16/391146 del 11/09/2015.
22. L'utilizzo di rifiuti in sostituzione di reagenti/flocculanti potrà avvenire previa comunicazione ad ARPA Lazio. Detta comunicazione dovrà essere accompagnata da analisi puntuali che, nel rispetto di quanto richiamato nel D.M. 161/2002 e s.m.i., dimostrino l'equivalenza del rifiuto alla materia prima vergine. In ogni caso, la società dovrà depositare una relazione riportante il processo di riferimento, le modalità di utilizzo e i quantitativi portati in sostituzione. L'utilizzo, qualora non intervenga diversa indicazione da parte di Arpa Lazio, potrà avvenire decorsi 30 giorni dall'avvenuta comunicazione.
23. Oltre al laboratorio chimico presente presso l'impianto, la società dovrà sottoscrivere apposita convenzione con laboratori chimici operanti secondo le norme ISO.

24. Le operazioni di carico/scarico dei rifiuti dovranno avvenire evitando la diffusione di odori molesti. In caso di rifiuti polverulenti, la società dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare la dispersione di polveri. I rifiuti liquidi dovranno essere avviati in testa all'impianto attraverso idonei condotti.
25. Al termine della giornata, le aree di transito e gli spazi non dedicati allo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere sottoposti ad operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti dispersi. La società dovrà prevedere, con cadenza almeno trimestrale, derattizzazione e sanificazione dell'impianto.
26. I serbatoi, le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché il sistema di raccolta delle acque di prima pioggia e i bacini di contenimento dei serbatoi dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza; dovranno essere effettuati annualmente rispettando le tempistiche già in atto con i precedenti atti autorizzativi, collaudi di tenuta idraulica di tutti i bacini di contenimento, dei serbatoi, dei pozzetti di raccolta degli sversamenti oggetto della presente autorizzazione, inviando alla Regione una relazione in merito a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad ordine competente, entro 30 giorni dalla data di esecuzione. Tale relazione sarà allegata al report annuale sul monitoraggio e controllo.
27. Nella produzione di MPS la società dovrà tenere conto di quanto stabilito in materia di recupero dei rifiuti non pericolosi con D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e in materia di recupero di rifiuti pericolosi di quanto richiamato nel D.M. 12 giugno 2002, n. 161 e s.m.i.
28. La società dovrà tenere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi da quelle dei rifiuti non pericolosi. Dovrà, inoltre, tenere distinte e ben individuabili le aree dell'impianto destinate a deposito temporaneo secondo le disposizioni dell'art. 183 del D. lgs. 152/06 dalle aree di stoccaggio delle materie prime. I rifiuti pericolosi non imballati e quelli polverulenti, dovranno essere stoccati in aree coperte e delimitate al fine di proteggerli dall'azione degli agenti atmosferici. Questi ultimi rifiuti polverulenti, qualora non movimentati, dovranno essere coperti con appositi teli.
29. In caso di rifiuti contaminati o presumibilmente contaminati da PCB, la società dovrà stoccare gli stessi in aree confinate in contenitori atti ad impedire fuoriuscite del loro contenuto; gli stessi dovranno essere movimentati in modo tale da impedire ogni forma di contaminazione e stoccati su bacini di contenimento di adeguata volumetria.
30. Nello stoccaggio dei rifiuti di pile, batterie ed accumulatori dovranno essere rispettati i contenuti nelle normative specifiche di settore.
31. Nello stoccaggio dei rifiuti sanitari dovranno essere rispettati i contenuti del D.P.R. 254/2003 ad eccezione del rispetto dei tempi di stoccaggio di 5 gg che, potranno essere derogati per i Codici CER 18 01 03* e 18 02 02* qualora in cella frigorifera.
32. In relazione allo stoccaggio dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) la società dovrà attenersi a quanto disposto dalle normative specifiche di settore; tali rifiuti, dovranno essere conferiti e stoccati esclusivamente nelle aree a loro dedicate.
33. Con riferimento allo stoccaggio dei rifiuti contenenti amianto la società dovrà rispettare quanto contenuto nel D. lgs. 81/2008 capo III artt. da 246 a 261.
34. Lo stoccaggio dei rifiuti liquidi, al di fuori dei serbatoi fissi presenti presso l'impianto, dovrà avvenire all'interno di contenitori omologati UN o sopra bacini di contenimento, appositamente dimensionati, per partite omogenee di rifiuto. Lo stoccaggio all'interno dei serbatoi dovrà avvenire in modo che gli stessi non vengano colmati oltre il 90% della capacità geometrica prevista.
35. Lo stoccaggio dei rifiuti solidi, fermi restando quelli polverulenti e quelli inerti, dovrà avvenire in cassoni scarrabili a tenuta o in big bags. In ogni caso lo stoccaggio dovrà essere organizzato in modo da garantire il facile accesso e la verifica da parte degli enti di controllo. I rifiuti solidi contenenti liquidi, quali gli accumulatori al piombo o i filtri dell'olio, dovranno essere stoccati in contenitori idonei dotati di valvola di evacuazione dei liquidi.

36. I serbatoi ed i recipienti contenenti rifiuti liquidi/solidi dovranno essere in buono stato di conservazione, e realizzati in materiale compatibile ed inalterabile a contatto del rifiuto contenuto; tali recipienti devono, inoltre, essere contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti la denominazione adottata per il recipiente stesso, il CER/EER o i CER dei rifiuti contenuti, lo stato fisico, la tipologia di pericolosità dei rifiuti contenuti, fatte salve eventuali altre indicazioni prescritte da normative vigenti.
37. Prevedere la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare nel caso di perdite accidentali di liquidi dalle aree di conferimento e stoccaggio; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti per eventuali sversamenti di sostanze oleose.
38. La sovrapposizione dei rifiuti imballati dovrà avvenire nel rispetto delle caratteristiche tecniche specifiche dell'imballaggio.
39. L'avvio dei rifiuti liquidi al trattamento dovrà avvenire in condizioni di sicurezza tenendo conto della compatibilità chimico fisica degli stessi. In ogni caso sono vietate pratiche volte alla diluizione del rifiuto o al declassamento dello stesso, fermo restando che la equalizzazione del carico inorganico ed organico influente è una pratica prevista dalle migliori tecnologie disponibili BAT.
40. La società non potrà avviare alla linea di bonifica contenitori, per i quali non risulti certo il contenuto originario. Non potrà, inoltre, ricevere, presso la stessa linea, contenitori che presentano un residuo di oli o materiali presenti all'origine superiore al 5 % della loro capacità massima.
41. In caso di contenitori non riutilizzabili, la Società dovrà provvedere alla riduzione volumetrica degli stessi, onde agevolare le successive fasi di smaltimento/recupero;
42. Dovrà essere tenuta distinta la stazione di travaso dei rifiuti pericolosi da quella dei rifiuti non pericolosi.
43. Lo scolamento di più contenitori su una stazione di travaso dovrà avvenire, distintamente per quelle contenenti sostanze pericolose e sostanze non pericolose, per partite omogenee previa verifica della compatibilità chimica del contenuto delle stesse. L'operazione dovrà avvenire in piena sicurezza per l'ambiente ed i lavoratori evitando eventuali dispersioni delle sostanze contenute negli stessi. In particolare, lo svuotamento dovrà avvenire in zona arieggiata ponendo, il più vicino possibile al punto di emissione delle sostanze che possono dar luogo a rischi per la salute e per l'ambiente, delle bocchette per la captazione di polveri e vapori.
44. Prevedere che i contenitori e/o gli imballaggi riutilizzabili siano reimpiegati nell'ambito delle medesime attività produttive cui erano state originariamente destinate e, comunque, non ad uso alimentare.
45. Allegare, altresì, ai contenitori e/o agli imballaggi, prima del loro avvio al riuso, uno specifico certificato di avvenuta bonifica nel caso questi imballaggi non debbano essere reimpiegati per contenere altri rifiuti.
46. La società potrà accettare rifiuti urbani non differenziati (CER 20 03 01), esclusivamente allo stato solido e non putrescibili, finalizzati alle operazioni di recupero e smaltimento, solo se prodotti entro i limiti territoriali della Provincia di Viterbo-
47. Non modificare l'impianto, fatta eccezione per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione, rispetto a quanto riportato nei progetti approvati. Le modifiche all'impianto, sia strutturali che gestionali, che comportano variante sostanziale allo stesso, dovranno essere autorizzate ai sensi dell'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98.
48. Adeguarsi ad eventuali integrazioni e/o modificazioni normative in materia ambientale ed igienico sanitaria che dovessero subentrare successivamente all'adozione della presente autorizzazione.
49. Svolgere la propria attività nel rispetto della normativa ambientale e sanitaria vigente avendo cura di salvaguardare la salute dei cittadini e dei lavoratori, l'ambiente, la flora e la fauna.
50. Comunicare, preventivamente, la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento alla Regione Lazio ed agli altri Enti competenti. In tal caso la Società deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo.

51. Evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Ferme restando le prescrizioni sopra richiamate, in quanto compatibili, i rifiuti sottoposti a regolamentazione da specifiche normative dovranno essere gestiti nel rispetto delle stesse e delle relative normative tecniche di riferimento. La società, per quanto sopra non riportato, dovrà in ogni caso operare nel pieno rispetto della normativa ambientale ed igienico sanitaria vigente.

SEZIONE B – EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per quanto attiene la localizzazione dei punti di emissione si deve tenere in considerazione quanto riportato nella planimetria “Tavola C9 Giugno 2016”-al presente allegato tecnico.

EMISSIONI CONVOGLIATE

Presso l’impianto in questione sono autorizzati n.2 punti di emissioni convogliate denominati rispettivamente E1 ed E3, di seguito descritti.

Il punto di emissione E1 estrae l’aria all’interno del capannone dove avvengono le operazioni di trattamento dei rifiuti; questo è costituito da un sistema di aspirazione e trattamento degli aeriformi aventi come terminale un abbattimento ad umido tipo “scrubber Venturi” e un filtro a carboni attivi.

Il punto di emissione E3 è relativo ad un sistema localizzato di aspirazione e trattamento delle polveri provenienti dalla Linea di Pressatura: l’impianto sarà costituito da un filtro depolveratore di tipo a maniche, avente la captazione delle polveri con un sistema di aspirazione dislocato nelle zone di emissione polvere.

Le caratteristiche dei Punti di Emissione in questione e i relativi valori limite di emissione sono quelli riportati nelle tabelle che seguono:

QUADRO EMISSIVO – EMISSIONE E/1		Provenienza: emissione del capannone	
Durata emissione		h	
Altezza emissione dal suolo		m	
Diametro camino		m	
Totale ore annue emissione		h	
Tipo impianto abbattimento		A.U. + A.D.	
A	portata normalizzata secca	Nm ³ /h	50.000
B	temperatura al punto di prelievo	°C	amb
C	polveri totali	mg/ Nm ³	5(****)
D	Sostanze organiche volatili espresse come carbonio organico totale	mg/ Nm ³	3(****)
E	Ammoniaca	mg/ Nm ³	10
F	Acido solfidrico	mg/ Nm ³	3
G	Mercurio	mg/ Nm ³	(*****)
H	Piombo	mg/ Nm ³	(*****)
I	Cromo	mg/ Nm ³	(*****)
L	Arsenico	mg/ Nm ³	(*****)
M	Cadmio	mg/ Nm ³	(*****)
N	Rame	mg/ Nm ³	(*****)
O	Nichel	mg/ Nm ³	(*****)
P	Cloro composti inorganici	mg/ Nm ³	(*****)
Q	Fluoro e composti inorganici	mg/ Nm ³	(*****)
R	Acido cianidrico	mg/ Nm ³	(*****)

QUADRO EMISSIVO – EMISSIONE E/3		Provenienza: Linea di Pressatura	
Durata emissione		h	8
Altezza emissione dal suolo		m	10
Diametro camino		m	0,5

Totale ore annue emissione		h	2400 - 4800
Tipo impianto abbattimento		Filtro a Maniche	
A	portata normalizzata secca	Nm ³ /h	50.000
B	temperatura al punto di prelievo	°C	amb
C	polveri totali	mg/Nm ³	5(****)

(****) Restano fermi i limiti per le sostanze previsti con la Parte II – Tab. B – punto 2 – All. 1 alla parte V del D. lgs. 152/06 e s.m.i.

(*****) Restano fermi i limiti per le sostanze previsti con la Parte II – Tab. D – punto 4 – All. 1 alla parte V del D. lgs. 152/06 e s.m.i.

(*****) Limite previsto con la Parte II – Tab. C – punto 3 - All. 1 alla parte V del D. lgs. 152/06 e s.m.i.

Il punto E2 coincideva con il punto di emissione del gruppo elettrogeno presente in impianto che aveva una potenza pari a 250 kW; pertanto, le emissioni generate non erano soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art.269 punto 14 lettera f (GPL <3MW) o g (benzina <1MW) del D. lgs. 152/06 e s.m.i. Il Punto E2 richiamato in Allegato Tecnico alla Determinazione n.B0199 del 30/01/2009, relativo al Gruppo Elettrogeno è stato dismesso con nota SIECO Prot.18/bp del 03/07/2017

EMISSIONI DIFFUSE

Emissione di tipo non convogliato sono originate principalmente dalle operazioni di travaso delle taniche di rifiuti liquidi nei serbatoi di stoccaggio attraverso l'ausilio di pompe pneumatiche, dalla presenza in impianto di fusti contenenti liquidi e all'impianto di captazione della vasca di miscelazione degli stessi nonché allo stoccaggio dei fanghi di risulta dal processo di depurazione delle acque meteoriche e di processo. Le emissioni diffuse devono essere controllate come indicato nella Elaborato E4 Giugno 2016 del Piano di monitoraggio e controllo, appendice I al presente allegato tecnico.

EMISSIONI FUGGITIVE

Le emissioni fuggitive devono essere controllate come indicato nella tabella C8 del più volte richiamato Piano di monitoraggio e controllo.

PRESCRIZIONI

52. Fermo restando i limiti previsti dal D.lgs.152/06 e s.m.i., la Società dovrà rispettare i limiti riportati nelle tabelle di ai quadri emissivi.
53. Ai fini della verifica di conformità delle emissioni E1, il valore limite fissato tiene conto dell'incertezza di misura complessiva. Pertanto, si raggiunge la condizione di conformità quando il valore misurato è inferiore o uguale al limite stesso. La conformità deve essere valutata con la media di almeno tre campionamenti della durata di almeno 1 ora ciascuno.
54. I campionamenti sui punti di emissione in atmosfera devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.
55. Gli impianti devono essere eserciti e mantenuti in condizioni tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione.
56. Gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate. Nel caso in cui si verificano fenomeni rilevanti di immissioni di sostanze, l'Autorità competente si riserva la facoltà di prescrivere ulteriori sistemi di contenimento e di verificarne l'efficacia attraverso la quantificazione delle emissioni con tecniche appropriate alla tipologia dell'emissione.
57. Le caratteristiche ed il posizionamento delle sezioni di campionamento e misurazione dovranno essere conformi a quanto riportato nelle norme UNI. Ove non tecnicamente possibile, il posizionamento dovrà essere concordato con il competente Servizio di Arpa Lazio. Le sigle identificative dei punti di emissione devono essere visibilmente riportate sul camino mediante marcatura visibile di colore contrastante.

58. La società dovrà utilizzare per la verifica del rispetto dei limiti di emissione, i metodi di prelievo e analisi secondo le indicazioni previste dalle metodiche ufficiali richiamate nel Piano di Monitoraggio e Controllo. Ogni altro metodo tra quelli di cui ai manuali sopraccitati, utili alla corretta verifica dei limiti di emissione.
59. Su proposta della società e/o in assenza di normativa specifica relativa alle attività di campionamento, misurazione o determinazione dei parametri prescritti, il competente Servizio della Sezione di Viterbo di ARPALAZIO, potrà autorizzare l'adozione di metodi di prova alternativi a quelli stabiliti, ivi compresi i metodi interni sviluppati dal laboratorio di fiducia. Tali metodi dovranno essere comunque validati e codificati dal laboratorio. Per la validazione di un metodo è necessario valutare come minimo: l'incertezza di misura, l'accuratezza e/o esattezza, la precisione (ripetibilità e/o riproducibilità) ed il limite di rilevabilità. Copia dei relativi fascicoli di validazione dovrà essere trasmessa al competente Servizio di ARPALAZIO.
60. Dovrà essere consentita una adeguata evacuazione e dispersione delle emissioni inquinanti ed evitata la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura.
61. La società dovrà rendere accessibile e praticabile la sezione di campionamento predisponendo, ove necessario, idonea piattaforma di lavoro con caratteristiche simili a quelle descritte nelle norme UNI, in modo tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica di quanto indicato nel piano di monitoraggio e controllo, garantendo il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
62. La società dovrà garantire, altresì, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto nel rispetto dei limiti imposti e fissati nell'autorizzazione, in tutte le condizioni di funzionamento.
63. La società dovrà sospendere le lavorazioni, dandone immediata comunicazione alla Regione Lazio ed all'Arpa Lazio, nel caso in cui si verificano anomalie di funzionamento od interruzione di esercizio dell'impianto di abbattimento delle emissioni inquinanti, fino alla rimessa in perfetta efficienza dello stesso.
64. La società dovrà controllare lo stato di vigenza della normativa tecnica prescritta.
65. La società, al fine di ridurre al minimo le emissioni fugitive, dovrà effettuare il controllo/manutenzione delle apparecchiature di processo e di supporto al processo, comprese valvole, pompe, tubazioni serbatoi etc. secondo la cadenza stabilita dal Piano di monitoraggio e controllo.
66. La società dovrà individuare con apposita cartellonistica in modo univoco il punto di emissione E1 e E3.

SEZIONE C – EMISSIONI IN CORPO IDRICO

La localizzazione dei punti di scarico, dei sistemi di raccolta delle acque di processo, di prima pioggia e civili, nonché i punti di monitoraggio delle acque di falda, è riportata nella planimetria Tavola C 10 Giugno 2016_Scarichi allegata presente allegato tecnico.

Presso gli impianti sono installati gli scarichi sotto citati, nel rispetto delle limitazioni successivamente descritte e prescrizioni di seguito riportate.

ACQUE REFLUE DOMESTICHE

N. SCARICO	AD1	
RECETTORE	Rete fognaria comunale	
COORDINATE GEOGRAFICHE (UTM)	42.453787,	12.086847
MODALITÀ DI SCARICO	Discontinua	
GIORNI/ANNO	262	
GIORNI/SETTIMANA	5	
ORE/GIORNO	8	
TIPOLOGIA	Acque reflue domestiche	
PORTATA MEDIA	Giornaliera	Non determinabile
IMPIANTO DI TRATTAMENTO	Trattamento primario IMHOFF	

TRATTAMENTO FANGHI	NO
MISURATORE DI PORTATA	NO
CAMPIONATORE AUTOMATICO	NO

N. SCARICO	AD2	
RECETTORE	Rete fognaria comunale	
COORDINATE GEOGRAFICHE (UTM)	42.455670	12.085471
MODALITÀ DI SCARICO	Discontinua	
GIORNI/ANNO	262	
GIORNI/SETTIMANA	5	
ORE/GIORNO	8	
TIPOLOGIA	Acque reflue domestiche	
PORTATA MEDIA	Giornaliera	Non determinabile
IMPIANTO DI TRATTAMENTO	Trattamento primario IMHOFF	
TRATTAMENTO FANGHI	NO	
MISURATORE DI PORTATA	NO	
CAMPIONATORE AUTOMATICO	NO	

I Punti di scarico AD1 e AD2 sono collettati direttamente in fognatura comunale e non sono previste attività di monitoraggio.

ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA

N. SCARICO	MN1 (Lotto Strada Poggino)	
RECETTORE	Scolina a cielo aperto	
COORDINATE GEOGRAFICHE (UTM)	42.453983	12.086522
MODALITÀ DI SCARICO	Discontinua	
GIORNI/ANNO	Non determinabile	
GIORNI/SETTIMANA	Non determinabile	
ORE/GIORNO	Non determinabile	
TIPOLOGIA	Acque meteoriche di seconda pioggia	
PORTATA MEDIA	Giornaliera	Non determinabile
PORTATA MEDIA	Annua	Non determinabile
IMPIANTO DI TRATTAMENTO	Separazione da acque da prima pioggia	

N. SCARICO	MN2 (Lotto Strada Rinaldone)	
RECETTORE	Scolina ferroviaria	
COORDINATE GEOGRAFICHE (UTM)	42.455808	12.086497
MODALITÀ DI SCARICO	Discontinua	
GIORNI/ANNO	Non determinabile	
GIORNI/SETTIMANA	Non determinabile	
ORE/GIORNO	Non determinabile	
TIPOLOGIA	Acque meteoriche di seconda pioggia	
PORTATA MEDIA	Giornaliera	Non determinabile
PORTATA MEDIA	Annua	Non determinabile
IMPIANTO DI TRATTAMENTO	Separazione da acque da prima pioggia	

N. SCARICO	MN3 (Lotto Strada Rinaldone)	
RECETTORE	Rete acque bianche comunale	

COORDINATE GEOGRAFICHE (UTM)	42.455281	12.085500
MODALITÀ DI SCARICO	Discontinua	
GIORNI/ANNO	Non determinabile	
GIORNI/SETTIMANA	Non determinabile	
ORE/GIORNO	Non determinabile	
TIPOLOGIA	Acque provenienti dai tetti dell'opificio	
PORTATA MEDIA	Giornaliera	Non determinabile
PORTATA MEDIA	Annua	Non determinabile
VASCA DI ACCUMULO	SI – Volume pari a 70 mc	
IMPIANTO DI TRATTAMENTO	Separazione da acque da prima pioggia	

N. SCARICO	MN4 (Lotto Strada Rinaldone)	
RECETTORE	Rete acque bianche comunale	
COORDINATE GEOGRAFICHE (UTM 33)	42.455645	12.085480
MODALITÀ DI SCARICO	Discontinua	
GIORNI/ANNO	Non determinabile	
GIORNI/SETTIMANA	Non determinabile	
ORE/GIORNO	Non determinabile	
TIPOLOGIA	Acque provenienti dai tetti dell'opificio	
PORTATA MEDIA	Giornaliera	Non determinabile
PORTATA MEDIA	Annua	Non determinabile
IMPIANTO DI TRATTAMENTO	Separazione da acque da prima pioggia	
N. SCARICO	MN5 (Lotto Strada Poggino)	
RECETTORE	Scolina a cielo aperto	
COORDINATE GEOGRAFICHE (UTM 33)	42.453902,	12.086702
MODALITÀ DI SCARICO	Discontinua	
GIORNI/ANNO	Non determinabile	
GIORNI/SETTIMANA	Non determinabile	
ORE/GIORNO	Non determinabile	
TIPOLOGIA	Acque provenienti dai tetti dell'opificio	
PORTATA MEDIA	Giornaliera	Non determinabile
PORTATA MEDIA	Annua	Non determinabile
IMPIANTO DI TRATTAMENTO	Separazione da acque da prima pioggia	

Per in punti di scarico MN1 ed MN2 sono previsti i monitoraggi come da PdMeC: resta fermo il rispetto dei limiti di concentrazione degli inquinanti riportati nella più volte richiamata Tab. 3 dell'allegato 5 alla Parte III del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. in acque superficiali.

I punti di scarico MN3, MN4 e MN5, relativi alle acque meteoriche dei tetti dei fabbricati, non sono soggetti a monitoraggio.

ACQUE REFLUE INDUSTRIALI e DI PRIMA PIOGGIA

N. SCARICO	SF1 (Lotto Strada Poggino)	
RECETTORE	Rete fognaria comunale	
COORDINATE GEOGRAFICHE (UTM 33)	X: 260432,2	Y: 4704283,6
MODALITÀ DI SCARICO	Discontinua	
GIORNI/ANNO	362	
GIORNI/SETTIMANA	5	
ORE/GIORNO	4	

TIPOLOGIA	Acque reflue industriali	
PORTATA MEDIA	Giornaliera	4 mc/h
PORTATA MEDIA	Annua	8.400 mc/anno
IMPIANTO DI TRATTAMENTO	Trattamento chimico - fisico	
IMPIANTO FANGHI	SI-disidratazione mediante filtropressa/centrifuga	
MISURATORE DI PORTATA	SI	
CAMPIONATORE IN CONTINUO	NO	

N. SCARICO	SF2 (Lotto Strada Poggino)	
RECETTORE	Rete fognaria comunale	
COORDINATE GEOGRAFICHE (UTM 33)	X: 260432,2	Y: 4704283,6
MODALITÀ DI SCARICO	Discontinua	
GIORNI/ANNO	362	
GIORNI/SETTIMANA	5	
ORE/GIORNO	4	
TIPOLOGIA	Acque di prima pioggia dei lotti di Strada Poggino 5 e Strada Rinaldone snc	
PORTATA MEDIA	Giornaliera	Non applicabile
PORTATA MEDIA	Annua	1.500 mc/anno
IMPIANTO DI TRATTAMENTO	Trattamento chimico - fisico	
IMPIANTO FANGHI	NO	
MISURATORE DI PORTATA	NO	
CAMPIONATORE IN CONTINUO	NO	

Resta fermo che la società dovrà comunque rispettare, relativamente allo scarico di cui trattasi, i limiti di cui alla già citata Tab. 3 dell'allegato 5 alla Parte III del D. lgs. 152/2006 e s.m.i.

Le acque di prima pioggia (fintanto che non sarà realizzato l'impianto di trattamento ed attivato lo scarico SF2) e gli spanti sono raccolti in appositi serbatoi di accumulo; il medesimo rifiuto dovrà essere, dopo analisi di caratterizzazione, avviato, prima dell'immissione nel collettore comunale, in testa all'impianto di trattamento chimico – fisico dei rifiuti liquidi presente nell'opificio in questione.

ACQUE DI FALDA

PIEZOMETRO	COORDINATE UTM (N/E)		PROFONDITÀ DEL PIEZOMETRO (stima)	
			MIN	MAX
P1 (Sito Strada Poggino)	260428,2	4704301	12	15
P2 (Sito Strada Poggino)	260478,6	4704364	12	14
P3 (Sito Strada Poggino)	260530,6	4704322	6	8
P4 (Sito Strada Rinaldone)	260352	4704440	11	13
P5 (Sito Strada Rinaldone)	260359	4704499	11	13
P6 (Sito Strada Rinaldone)	260414	4704502	11	13
P7 (Sito Strada Rinaldone)	260409	4704441	11	13

La frequenza di monitoraggio, gli analiti e i metodi di rilevazione nonché le modalità di trasmissione dei dati rilevati all'Autorità competente, all'Amministrazione Provinciale, all'ARPA, per gli scarichi sopra individuati dovranno essere quelli richiamati nel piano di automonitoraggio allegato ed approvato.

A seguito della Determinazione del Comune di Viterbo n.2017/354 del 27/01/2017, si impongono i seguenti limiti relativamente al monitoraggio di cui alla Tabella C18 del PdMeC:

- recepire i valori di riferimento sito specifici ed i relativi livelli di guardia per i parametri di Arsenico e Ferro,

(Concentrazioni espresse in µg/l)	As	Fe
Pz1	9,8	21,1
Pz2	1,9	123,8
Pz3	2,8	159,6
"pozzo"	11,6	47,0
Livelli di controllo (Media delle Concentrazioni)	6,5	87,9
Deviazione Standard Campionaria	4,9	64,7
CSC di cui alla Tab. 2 del D. Lgs. 152/06	10	200
Livello di guardia	26,1	346,7

Tabella n. 8 – Calcolo dei livelli di guardia per i parametri di As e Fe, assumendo esclusivamente i dati del periodo di monitoraggio (2015).

- la relazione proposta per il calcolo del livello di guardia deve essere aggiornata annualmente, ed andrà recepita dal PMC, per tener conto del fatto che i valori dei livelli di guardia varieranno in modo inversamente proporzionale all'aumentare del numero di dati a disposizione.

Nel caso in cui il valore del livello di guardia calcolato per un certo elemento risulti eccessivamente prudenziale (inferiore) rispetto al limite normativo, appare ragionevole assumere quale valore limite dell'elemento stesso quello della rispettiva CSC di cui alla tabella 2 del D. Lgs 152/06.

- per i parametri di origine inorganica, per i quali sussistono le CSC previste dal d.lgs.152/2006, si adatterà la "procedura di gestione dei superamenti delle CSC", così come riportata (estratto Sintesi Tecnica del Piano di Caratterizzazione Elaborato n. 1626_DEF_ST/16 redatta dal Dott.Roberto Troncarelli e approvata con Determinazione del Comune di Viterbo n.2017/354 del 27/01/2017:


1. *"Al superamento del livello di guardia in almeno uno dei piezometri di monitoraggio, il gestore dovrà svolgere una nuova analisi su tutti i piezometri, per i soli parametri che hanno superato i livelli di guardia (oltre a pH, temperatura);*
2. *Nel caso in cui i risultati delle nuove analisi di cui al precedente punto 1 non confermino il superamento dei livelli di guardia, il Gestore dovrà inviare alle Autorità competenti, Provincia, Comune, ARPA e ASL, una comunicazione, con allegate le copie dei referti analitici;*
3. *Nel caso in cui, invece, i risultati delle nuove analisi di cui al precedente punto 1 confermino il superamento dei livelli di guardia, anche per un solo parametro, il Gestore dovrà ripetere nuovamente le analisi.*
4. *Nel caso in cui si registrino, per lo stesso parametro e nello stesso piezometro, per tre volte consecutive valori superiori al livello di guardia, il Gestore dovrà inviare alle Autorità competenti, Provincia, Comune, ARPA e ASL, un piano di indagini tecniche, volte ad approfondire il quadro della situazione ambientale nell'intorno dei piezometri in cui si è registrato il superamento dei livelli di guardia.*
5. *Il suddetto piano, comprensivo di cronoprogramma delle attività, dovrà essere approvato dalle Autorità competenti, con eventuali prescrizioni.*
6. *I risultati derivanti dall'attuazione del piano di indagini, opportunamente validati dalle Autorità competenti, dovranno tenere in considerazione anche i seguenti elementi:*
 - *concentrazione del parametro nell'eventuale fonte, ovvero nelle acque di dilavamento del piazzale;*
 - *concentrazione dei parametri in corrispondenza dei piezometri di monte*

7. *Nel caso in cui i risultati delle indagini tecniche indichino una correlazione tra i valori degli inquinanti e l'attività di gestione dell'impianto, il gestore dovrà attivare la procedura di bonifica per l'area esterna al corpo dell'impianto, ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..*

8. *Al superamento dei livelli di controllo, in 4 analisi trimestrali successive, anche per un solo parametro ed anche in uno solo dei piezometri di monitoraggio, si procederà come se si sia registrato il superamento dei livelli di guardia, di cui ai precedenti punti 2- 6.*

PROCEDURA SIECO rev.24.11.2016_Gestione delle non conformità rilevate a seguito del monitoraggio delle acque sotterranee (RIF.Modello Concettuale definitivo n.1626DEF/16)

MEi: Catione/Anione= specie i-esima oggetto di procedura
Pi: Pozzo i-esimo all'interno del sito
C(MEi): concentrazione della specie i-esima



PRESCRIZIONI

67. Lo scarico generato dal trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi potrà avvenire solo dopo verifica della qualità delle stesse; la suddetta verifica dovrà essere effettuata sfruttando anche test kit rapidi monitorando i parametri considerati critici ai fini dell'impatto ambientale e cioè: COD, SST, pH, MBAS, Idrocarburi Totali, Azoto Ammoniacale, Pb, Cr VI, cianuri; settimanalmente verranno eseguite le analisi utilizzando le metodiche ufficiali previste su tutti i parametri riportati nel Piano di monitoraggio e controllo, allegato al presente atto quale appendice I. I certificati analitici dovranno essere conservati presso l'impianto e registrati nell'apposito registro previsto dal Piano di monitoraggio e controllo. Relativamente a Idrocarburi, Alluminio e Ferro (così come richiamati nel PdMeC Appendice I), la verifica verrà fatta solo nel caso in cui i rifiuti trattati in quella campagna di trattamento possano far ritenere i suddetti parametri critici per lo scarico.
68. A valle dello scarico finale nel corpo recettore deve essere installato un contatore volumetrico, eventualmente, interfacciabile ad un campionatore automatico.
69. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
70. Dovranno essere individuati con apposita segnaletica i pozzetti fiscali.
71. Dovranno essere mantenuti in condizioni di accessibilità i punti individuati come scarichi finali ed i pozzetti fiscali.
72. Devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
73. La vasca di prima pioggia, a conclusione dell'evento meteorico, dovrà essere svuotata entro le tempistiche previste dal PTA Regione Lazio DGR n. 819 del 28/12/2016, ovvero attraverso il rilancio delle stesse acque in capo agli impianti di trattamento. Qualora ciò non fosse possibile, le stesse acque di prima pioggia dovranno essere accumulate in silos e smaltite come rifiuto (CER 16 10 02 - soluzioni acquose di scarto da trattare fuori sito), presso impianti autorizzati o in loco.
74. Dovrà essere tenuto un registro nel quale annotare:
 - Data e quantità di acque meteoriche di prima pioggia avviate a trattamento.
 - Data e quantità di rifiuti liquidi avviati a trattamento.
75. Dovrà essere redatto annualmente un bilancio delle acque avviate a trattamento e scaricate.
76. Il gestore dovrà consentire il controllo dei sistemi di misura sia dell'approvvigionamento idrico sia dello scarico delle acque; la società dovrà mantenere la registrazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sulle aste fognarie, pozzetti e vasche di accumulo.
77. La società dovrà mantenere in condizioni di efficienza e di accessibilità per l'intera durata della presente autorizzazione il pozzetto di prelievo dei campioni posto sulla tubazione di scarico.
78. Il gestore non dovrà modificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate o sono in corso operazioni di controllo; il gestore non dovrà ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che determinano la formazione di qualunque tipologia di scarico, nonché consentire il prelievo dei campioni.
79. La società dovrà assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi ed essere abilitato a firmare i relativi verbali.
80. La società dovrà a partire dalla data di adozione del presente provvedimento, a propria cura e spese, monitorare le acque di falda dai sette pozzi spia (P1;P2;P3;P4;P5;P6;P7), ed effettuarne i controlli analitici richiamati nel Piano di monitoraggio e controllo allegato ed approvato.
81. La società dovrà trasmettere i dati quantitativi di tale monitoraggio all'Area 2A/12 – "Ufficio Idrografico e Mareografico Regionale" secondo le specifiche tecniche e le modalità definite dall'Area stessa.
82. La società dovrà dare luogo alle operazioni di scarico della Acque reflue industriali SF1 nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Nel caso di scarichi in ore o giorni diversi da quelli indicati la società darà specifica comunicazione ad ARPA LAZIO-Ufficio Provinciale di Viterbo

SEZIONE D – INQUINAMENTO ACUSTICO

Secondo quanto previsto dalla classificazione acustica del Comune di Viterbo adottata, in via definitiva, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 24.11.2006, l'impianto SIECO ricade in CLASSE IV definita "Aree di intensa attività umana"

CLASSE IV	Valori limite di emissione in dB(A)	Valori limite assoluti di immissione in dB(A)	Valori limite differenziali di immissione in dB(A)
Periodo diurno (ore 6.00 - 22.00)	60	65	5
Periodo notturno (ore 22.00 - 6.00)	50	55	3

PRESCRIZIONI

83. Nell'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti autorizzata, il gestore dovrà rispettare i limiti di zona e differenziali previsti dalla normativa vigente.
84. Dovrà essere effettuata una verifica dell'impatto acustico generato dalle lavorazioni in essere presso l'impianto secondo le indicazioni del piano di monitoraggio e controllo riportato in allegato. Le risultanze di tali valutazioni dovranno essere trasmesse come previsto dal Piano di monitoraggio e controllo – appendice I al presente atto – all'autorità competente, all'Arpa Lazio ed al Comune di Viterbo.
85. Gli esiti della valutazione dell'impatto acustico devono essere conservati presso lo stabilimento a disposizione degli organi di controllo; qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura facciano riscontrare superamenti dei limiti stabiliti dal quadro emissivo di riferimento, l'impresa dovrà elaborare e trasmettere agli Enti preposti un piano di interventi che consenta di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti.
86. L'azienda deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi, con misure sia al confine aziendale, che presso i ricettori. In particolare, l'azienda deve effettuare un monitoraggio dei livelli di rumorosità, da realizzarsi secondo le specifiche del D.M. 31 gennaio 2005 e finalizzato alla verifica di conformità con i valori limite fissati dalla legislazione, espressi in termini di livello continuo equivalente LAeq e diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno. I rilievi devono essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche. In tutti i casi, le misure devono essere ripetute almeno una volta ogni due anni, nonché in occasione della presentazione dell'istanza di rinnovo della presente autorizzazione e ogni qual volta intervengano modifiche nell'assetto impiantistico e/o nel ciclo produttivo, tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC.
87. La campagna di monitoraggio dell'impatto acustico deve essere effettuata con la frequenza stabilita nel piano di monitoraggio e controllo, nonché in occasione della presentazione dell'istanza di rinnovo della presente autorizzazione e ogni qual volta intervengano modifiche, nell'assetto impiantistico e/o nel ciclo produttivo, tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC.
88. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzione ordinaria e straordinaria, devono essere attuate verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore.
89. Il gestore dovrà provvedere alla realizzazione dei dispositivi necessari all'abbattimento dei livelli di emissione sonora, secondo le migliori tecnologie a disposizione, compatibilmente con l'investimento economico richiesto.

SEZIONE E –MISURE RELATIVE ALLE CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO

In caso di emergenze conseguenti a sversamenti di rifiuti liquidi la società dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

90. Intercettare le acque meteoriche ed invio delle stesse verso l'impianto di trattamento degli effluenti o verso eventuali altri invasi esistenti. In questo ultimo caso la società dovrà provvedere allo smaltimento e/o trattamento delle acque reflue in conformità alla legge, una volta terminata l'emergenza.
91. Mantenere in piena efficienza i sistemi di allarme e/o blocco applicati alle apparecchiature critiche per l'ambiente e/o per la sicurezza esistenti.
92. La società dovrà dare comunicazione, nei termini di legge, dell'anomalia o evento agli organi preposti al controllo, per eventuali ulteriori prescrizioni.

SEZIONE F - GESTIONE DEL FINE VITA DELL'IMPIANTO

PRESCRIZIONI

93. All'atto della cessazione dell'attività il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.
94. In ogni caso il gestore dovrà provvedere:
 - a lasciare il sito in sicurezza;
 - a svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
 - a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento;
95. Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, la Ditta deve comunicare alla Regione, alla Provincia di Viterbo, al Comune di Viterbo ed all'ARPA un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti.
96. L'esecuzione di tale programma è vincolato al nullaosta scritto della Regione Lazio, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione.
97. Sino ad allora, la presente AIA deve essere rinnovata e manterrà la sua validità.